



# COMUNE DI PIETRA LIGURE DISTRETTO SOCIALE 24



## REGOLAMENTO DISTRETTUALE INTEGRATO CON I SERVIZI COMUNALI PER LA DISCIPLINA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

*(Approvato con deliberazione di C.C. n° 70 del 28.08.2006)*

### CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso al sistema dei Servizi Sociali del Distretto Sociale e del Comune di Pietra Ligure determinandone le prestazioni ed i servizi secondo quanto stabilito da: l'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la Legge 8.11.2000 n. 328, nonché la Legge Regionale 9.9.1998, n. 30 il relativo Piano Triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria per gli anni 2002 - 2004 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 65 del 28.11- 4.12.2001 e il vigente Piano di Zona adottato dalla Conferenza dei Comuni della Zona n. 5 nonché dalla successiva normativa di settore vigente

Tale sistema, nel rispetto del principio di trasparenza e di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa, si pone l'obiettivo di realizzare una rete di protezione sociale per la promozione del benessere della persona e della comunità, di pari opportunità, dei diritti di cittadinanza per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale, nonché la prevenzione e l'individuazione precoce delle cause di disagio, di emarginazione e di disadattamento.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109 con modalità integrative di cui all'art. 3 del Decreto medesimo, nonché al Decreto Legislativo 3.5.2000 n. 130 e al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221 e successive modifiche ed integrazioni, fatta comunque salva ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.

#### Art. 2

#### Contenuto

Il presente regolamento, oltre a definire l'attività del Distretto Sociale n. 24 e del Comune di Pietra Ligure, integra ed assume propria la disciplina prevista nella convenzione del Distretto medesimo per la gestione di attività sociali svolte in forma associata, approvata con le deliberazioni dei Consigli Comunali di Pietra Ligure, Capofila di Distretto, e dei Comuni di Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, e Tovo San Giacomo.

In relazione agli interventi previsti dal presente regolamento che predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi

economici, si attuano le disposizioni contenute dall'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

### **Art. 3 Destinatari**

Hanno diritto ad accedere ai Servizi Sociali tutti i cittadini italiani residenti nel Comune di Pietra Ligure ovvero nei Comuni del Distretto Sociale n. 24: Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo, gli apolidi, gli stranieri e nomadi di cui alla Legge Regionale 9.9.1998 n° 30.

Possono accedere altresì i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune. I cittadini italiani non residenti nel Distretto Sociale, gli apolidi e gli stranieri che si trovano occasionalmente nel territorio del Distretto Sociale, sono assistiti temporaneamente con interventi di prima necessità fino a quando non siano stati adottati o concordati gli opportuni provvedimenti con le Autorità competenti.

### **Art. 4 Diritti dei cittadini**

Ai cittadini sono garantiti i seguenti diritti:

- informazione sui servizi sociali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- adeguatezza e conformità ai tempi di risposta;
- rispetto della libertà, della dignità personale e sociale e delle convinzioni religiose ed opinioni politiche di ciascuno e del diritto alla riservatezza previsto dalla Legge;
- possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali.

### **Art. 5 Interventi e prestazioni**

Il Distretto Sociale n. 24 nonché il Comune di Pietra Ligure, in applicazione della Legge 8.11.2000 n. 328 ed ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 9.9.1998 attua:

- interventi volti all'informazione, promozione e prevenzione sociale;
- interventi di natura economica (contributi, esenzioni o riduzioni di tariffe) volti al soddisfacimento dei bisogni primari e comunque ad innalzare il livello di qualità della vita;
- servizio di assistenza domiciliare;
- misure per agevolare l'inserimento nella scuola, nella formazione professionale, nel lavoro, di portatori di handicap e soggetti con disagio psico-sociale;
- misure per facilitare l'integrazione sociale e promuovere le attività di tempo libero;
- interventi per garantire l'ospitalità presso strutture diurne, notturne e residenziali con eventuale integrazione delle relative rette;
- affidamento familiare;

- servizi di appoggio alla persona;
- servizi o interventi di carattere socio-educativo rivolti ai minori;
- centri di aggregazione sociale;
- interventi volti a facilitare l'integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro.

Per i Servizi non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda a successivi atti dell'Amministrazione Comunale e/o dei Servizi competenti e alle vigenti disposizioni normative.

## **Art. 6 Modalità di erogazione degli interventi**

Accertato il diritto di accesso alla prestazione attraverso le procedure di cui ai Decreti Legislativi n. 109/98 e n. 130/2000 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8, il servizio sociale competente provvederà ad individuare e definire l'intervento ritenuto utile previa valutazione della situazione tramite relazione sociale indicante la formulazione di un progetto individualizzato sulla persona.

## **CAPO II CRITERI DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

### **Art. 7 Determinazione situazione economica**

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, la determinazione della situazione economica degli utenti da considerare ai fini dell'erogazione di interventi e servizi di cui al presente Regolamento, esclusi quelli previsti dal Capo VI, è costituita dal valore dell'I.S.E.E. determinato dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente siano presenti percettori di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento, l'importo derivante da tali benefici, riferito all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, verrà sommato al sopraindicato valore I.S.E.E. nella misura del 50% riparametrato sul valore della scala di equivalenza di cui all'attestazione I.S.E.E. medesima.

### **Art. 8 Requisiti per l'accesso agli interventi**

Requisito fondamentale per l'erogazione dei contributi economici e per il gratuito utilizzo di servizi, è rappresentato dall'aver una situazione economica determinata secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 non superiore ad un valore pari alla soglia di minimo vitale stabilita annualmente dal Consiglio Distrettuale.

### **Art. 9 Caratteristiche degli interventi economici**

Il Comune di Pietra Ligure, direttamente o attraverso il Distretto Sociale, attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e

impossibilità a provvedere al proprio mantenimento e dei familiari a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali, attraverso le seguenti forme di assistenza economica:

- a) il "contributo economico ordinario" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona. La concessione dei contributi ordinari viene determinata sulla base di apposita istanza presentata entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente; i contributi ordinari relativi a richieste successive a tale data verranno erogati con decorrenza dal secondo semestre.
- b) l' "assistenza economica indiretta" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto, di servizi comunali non diversamente regolamentati;
- c) il "contributo economico straordinario" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona dovuta a cause straordinarie o a situazioni contingenti.

#### **Art. 10**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

Per ottenere le prestazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare apposita istanza corredata dall'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e da una dichiarazione integrativa concernente eventuali redditi derivanti da pensione di invalidità civile e/o da indennità di accompagnamento oltre ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda. In riferimento a quanto indicato al comma 6 dell'art. 6 del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva presentata non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente.

Il contributo viene concesso per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa nuova istanza.

#### **Art. 11**

#### **Definizione dei criteri per la determinazione dell'entità degli interventi**

Il Distretto Sociale e il Comune di Pietra Ligure entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto deliberativo, stabilisce la percentuale da applicarsi alla differenza tra il valore determinato dall'art. 8 e la situazione economica del richiedente di cui all'art. 7, corrispondente al contributo massimo erogabile annualmente agli aventi diritto.

Gli interventi di carattere distrettuale sono disposti dai competenti organi del Comune sede di Distretto su proposta della Conferenza dei Sindaci dei Comuni del Distretto.

#### **Art. 12**

#### **Motivi di esclusione dalla concessione di contributi economici**

I motivi di esclusione dalla concessione di contributi e/o benefici possono essere :

- superamento della soglia stabilita come valore ISEE al precedente art. 8;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio abitato dal nucleo stesso e di eventuale piccola porzione di terreno adibito ad esclusivo uso familiare);

- esistenza di persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile e in grado di provvedervi, esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso il coordinatore di distretto ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.
- nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune, sede di Distretto, è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla legge. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati (vedasi art. 40 e seguenti).

### **CAPO III**

## **INTERVENTI PER SITUAZIONI DI CARATTERE CONTINGENTE E STRAORDINARIO.**

#### **Art. 13** **Definizione**

Per far fronte a particolari stati di difficoltà delle persone o delle famiglie, dovute a cause straordinarie o a situazioni contingenti possono essere disposti interventi di carattere straordinario mediante ausili finanziari, o concessione di servizi in forma gratuita o con corrispettivo ridotto.

Gli interventi di carattere straordinario sono disposti in deroga a quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 10, purché siano documentabili intervenute condizioni di difficoltà socio-economiche per fatti contingenti e straordinari, ovvero il Servizio-Sociale ravvisi l'indispensabilità di un intervento.

L'intervento straordinario non ha carattere continuativo.

#### **Art. 14** **Modalità di concessione degli interventi straordinari**

Gli interventi di carattere straordinario sono sempre assunti in presenza di una relazione degli operatori sociali che hanno assunto in carico il caso. Gli interventi di cui sopra sono disposti dal Responsabile del Servizio Sociale competente.

#### **Art. 15** **Emergenza abitativa**

I residenti nel territorio comunale che, a seguito di emergenza abitativa o per grave e motivata divisione dal nucleo familiare di convivenza risultino privi di qualsiasi tipo di riferimento abitativo, potranno usufruire di intervento straordinario consistente in temporanea:

- sistemazione in struttura alberghiera;
- sistemazione in struttura ricettiva di tipo turistico;
- sistemazione in alloggi appositamente requisiti.

Agli utenti beneficiari degli interventi di cui sopra sarà richiesto un concorso nelle spese sostenute per la retta di ospitalità.

In ogni caso il rapporto contrattuale relativo alla sistemazione nella struttura ricettiva intercorrerà tra titolare della stessa e il soggetto ivi ricoverato. Il Comune non assumerà alcuna obbligazione nei confronti della struttura ricettiva, che dovrà essere informata relativamente alle caratteristiche ed alla durata dell'intervento. Il Comune, previa delega del soggetto assistito, potrà corrispondere al titolare della struttura ricettiva l'importo del contributo.

Nel caso in cui l'emergenza abitativa si affronti con l'utilizzo di alloggi di proprietà comunale o assunti in locazione dal Comune con l'espressa finalità di far fronte all'emergenza stessa, il Comune provvederà a stabilire appositi criteri per l'assegnazione nonché adeguato Regolamento per l'utilizzo degli alloggi medesimi.

## **CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art. 16 Finalità e definizione**

Le finalità del servizio di assistenza domiciliare tendono a favorire la permanenza ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, mantenendone un ruolo il più possibile attivo e partecipe. L'obiettivo è quello di evitare qualsiasi forma di emarginazione e di disagio sociale e soprattutto la "scelta obbligata" dell'inserimento in struttura.

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni, parti integranti di un progetto di intervento, finalizzate al miglioramento della qualità di vita delle persone.

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, a nuclei familiari in condizioni economiche precarie o in situazione di disagio sociale, a persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni familiari.

### **Art. 17 Prestazioni**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona o del nucleo familiare;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa;
- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione pasti;
- lavanderia;
- disbrigo di commissioni;
- quant'altro si convenga necessario per far fronte ai bisogni delle persone o del nucleo assistito, purché nel rispetto delle competenze professionali degli operatori così come stabilito dalla normativa vigente.

### **Art. 18 Ammissione al servizio**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare, a seguito di apposita istanza presentata ai sensi del precedente art. 10, è disposta con provvedimento dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall'operatore sociale congiuntamente con gli interessati.

## **Art. 19**

### **Criteri di ammissione**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare va, prioritariamente, assicurato in favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

Ai fini della valutazione delle condizioni socio – economiche per l'attribuzione delle priorità di accesso, va tenuto conto di:

- 1) grado d'autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari e di rete;
- 3) situazione economica.

I criteri sopraindicati costituiscono parte della Relazione Sociale di cui al precedente art. 6.

## **Art. 20**

### **Partecipazione al costo del servizio**

Agli utenti del servizio verrà richiesto un concorso nelle spese rapportato alle loro possibilità economiche secondo la tabella “A” allegata, che si basa su fasce di reddito via via incrementate di una percentuale fissa rispetto ai livelli base definiti per l'erogazione gratuita.

Il Comune di Pietra Ligure quale comune capofila di Distretto, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto deliberativo, stabilisce la quota oraria massima da richiedere all'utenza quale concorso al costo del servizio.

## **Art. 21**

### **Assistenza Domiciliare Integrata**

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone particolarmente compromesse da patologie geriatriche, neurologiche ed oncologiche.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) ammette al servizio il richiedente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 16 e compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie dell'Ente Erogatore. Per ogni richiedente avente diritto alla prestazione viene offerto un progetto operativo che, sottoposto ad apposita valutazione dall'U.V.G., potrà essere rinnovato fino ad un massimo di mesi sei non superando comunque il limite massimo di 140 ore pro-capite.

Nel caso in cui non fosse realizzabile il progetto individuale come indicato al precedente capoverso, il Distretto Sociale può provvedere all'erogazione di un apposito contributo economico secondo le modalità stabilite dall'U.V.G. medesima.

Il contributo A.D.I. è assimilabile a quello straordinario di cui al precedente art. 13.

## **Art. 22**

### **Assegno Servizi**

L'Assegno Servizi è una misura aggiuntiva rispetto alle prestazioni in vigore, indirizzata alla pluralità dei cittadini e non solo a coloro che versano in stato di povertà con un reddito limitato.

Obiettivo della misura è il sostenimento degli anziani non autosufficienti, sia sotto il profilo sociale che sanitario e delle loro famiglie nell'attività complessiva di assistenza, offrendo una risposta unitaria e di qualità, integrando i diversi interventi di carattere assistenziale, socio-sanitario e sanitario costituendo valide alternative al ricovero in istituti. Mediante l'Assegno Servizi è possibile acquisire prestazioni di aiuto domestico o tutelare.

Destinatari dell'assegno sono le persone anziane, con età superiore ai 65 anni, i cui familiari (o altri aiuti informali) si impegnino nell'assistenza a domicilio nei seguenti casi :

- assistenza prolungata sostitutiva al ricovero in R.P. - R.S.A.;
- assistenza a termine (malati terminali o con gravi problemi socio-sanitari a termine);
- post degenza ospedaliera, in alternativa al ricovero in R.S.A.;
- gravi non autosufficienze da demenze o esiti da patologie neuromotorie, come misura sostitutiva al ricovero in struttura, utilizzata in maniera aggiuntiva al Centro Diurno.

L'Assegno Servizi conferisce diritto ad acquisire prestazioni di:

- assistenza familiare intesa come somma di prestazioni sostitutive o integrative delle cure familiari erogate da operatori che hanno frequentato o frequenteranno i corsi per l'assistenza familiare organizzati dalla Regione Liguria;
- assistenza tutelare erogata da operatori qualificati , in servizio presso soggetti di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. n. 30/98, accreditati iscritti nell'elenco regionale secondo criteri di professionalità, qualità ed esperienza nel settore.

L'importo dell'assegno attualmente può valere € 1.550,00, oppure € 3.100,00, oppure € 5.170,00 e viene erogato con compartecipazione alla spesa nella misura del 20% , del 35% o del 50% del valore dell'assegno medesimo in base alle condizioni economiche del richiedente, valutate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modifiche o integrazioni).

In riferimento alla prima aliquota (compartecipazione del 20 %), per il cittadino che non superi la soglia minima ISEE stabilita dal Consiglio Distrettuale (vedasi art. 7 del presente regolamento), detta compartecipazione sarà a carico del Fondo Distrettuale.

La Regione Liguria, con proprio provvedimento deliberativo, aggiorna il valore dell'assegno servizi.

## **CAPO V**

### **SERVIZIO DI BUON VICINATO**

#### **Art. 23**

##### **Finalità**

Per rispondere alle necessità quotidiane di un numero sempre maggiore di anziani soli, spesso dimoranti in abitazioni dislocate in frazioni dell'entroterra isolate, il Servizio di Buon Vicinato mira a valorizzare adeguatamente le preesistenti reti di solidarietà, favorendo l'incontro fra cittadini in condizioni di difficoltà e persone disposte ad impiegare parte del proprio tempo libero in attività di sostegno ad anziani bisognosi di aiuto.

#### **Art. 24**

##### **Destinatari dell'intervento.**

Il Servizio di Buon Vicinato è rivolto a persone anziane residenti nei Comuni facenti parte del Distretto Sociale che si trovano in condizione di parziale autosufficienza, necessitano di aiuto nella gestione dell'ambiente domestico ed hanno un reddito non superiore alla soglia massima



prevista per l'assistenza domiciliare oltre la quale viene applicato il disincentivo (vedi Tabella Assistenza Domiciliare – Allegato “A” al regolamento)

### **Art. 25 Volontari**

Possono essere ammessi ad espletare il Servizio, cittadini residenti nei Comuni del Distretto Sociale che abbiano dimora abituale nelle vicinanze di una persona anziana bisognosa di aiuto.

### **Art. 26 Ammissione al Servizio**

L'istanza di ammissione deve essere presentata su apposito modulo - allegato B).

Il progetto individualizzato viene redatto dall'assistente sociale incaricato, ha validità nell'anno solare in corso, al termine si provvederà ad una rivalutazione del progetto ed all'eventuale nuova approvazione.

Il Distretto Sociale si riserva la possibilità di sospendere il Servizio qualora vengano a mancare le condizioni previste nel progetto.

L'assistente sociale incaricata provvede ad effettuare verifiche trimestrali, con i soggetti interessati, finalizzate alla valutazione dell'andamento del progetto.

### **Art. 27 Rimborso ai volontari**

E' prevista la possibilità, da parte dei volontari, di richiedere un contributo forfetario mensile, non superiore ad € 200,00, a copertura delle spese sostenute; detto valore massimo è aggiornato annualmente, dal Distretto Sociale N.° 24, con la propria deliberazione annuale di definizione delle Tariffe.

Il volontario è assicurato, durante la prestazione, per infortunio e Responsabilità Civile.

## **CAPO VI SERVIZIO DI PASTO CALDO TRASPORTATO**

### **Art. 28 Finalità**

Il Distretto Sociale attiva un servizio di consegna pasti caldi a domicilio rivolto a persone in difficoltà che non sono in grado di preparare, autonomamente, un pasto.

### **Art. 29 Ammissione al Servizio**

L'istanza di ammissione deve essere presentata su apposito modulo (Allegato “B” al presente regolamento).

Tale servizio è gratuito per coloro i quali abbiano un reddito I.S.E.E. non superiore al limite stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento ovvero chi supera tale limite interviene nel costo del

servizio pagando il prezzo del pasto mentre rimangono a carico del Distretto le spese relative all'effettuazione del servizio stesso.

## **CAPO VII SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECOMPAGNIA**

### **Art. 30 Finalità**

Il Servizio garantisce, tramite l'installazione presso il domicilio degli utenti di un apparecchio, collegato al telefono, che mette in contatto la persona con una centrale operativa attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, un pronto intervento in caso di particolari eventi gravi ed attiva l'unità di soccorso o di assistenza più opportuna. Garantisce altresì una "*presenza amica*" attraverso periodiche chiamate di contatto settimanali.

### **Art. 31 Ammissione al Servizio**

Il servizio di "Telesoccorso – Telecompagnia" viene erogato in convenzione con la Comunità Montana Pollupice sulla base di un apposito regolamento al quale si rimanda.

## **CAPO VIII AFFIDAMENTO**

### **Art. 32 Affidamento familiare minori**

L'affidamento familiare attuato ai sensi della Legge 28.3.2001 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni, è un servizio che ha l'obiettivo di garantire:

- al minore, la cui famiglia si trovi temporaneamente in difficoltà, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo sviluppo psicofisico;
- alla famiglia d'origine il sostegno adeguato finalizzato al superamento delle difficoltà ai fini di favorire il rientro del minore,
- alle famiglie affidatarie di minori, nel caso di affido eterofamiliare, verrà corrisposto un contributo economico in misura non superiore all'importo minimo pensionistico erogato dall'INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi,
- l'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte del Servizio Sociale, della situazione socio economica del nucleo affidatario e delle esigenze del minore, solo nei casi di affido familiare presso parenti obbligati (ex art. 433 e seguenti del C.C.).

Tale servizio sarà disciplinato, nel dettaglio, da apposito Regolamento.

**Art. 33**  
**Affidi educativi**

Il servizio consiste in interventi socio-educativi individualizzati, da realizzarsi su specifico progetto dell'Area Servizi Sociali, a favore di minori ad individuato rischio di devianza e/o disagio psico-sociale.

Tali interventi di prevenzione secondaria hanno la finalità di supportare il nucleo familiare nelle sue funzioni educative, perseguendo obiettivi specifici a seconda dei casi.

Operativamente il Comune, per la realizzazione del Servizio, si avvale di risorse proprie e/o di soggetti terzi secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

I soggetti terzi sono nominati Responsabili ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera (g) del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Agli esercenti la potestà genitoriale verrà richiesto un concorso nelle spese rapportato alle loro possibilità economiche.

**Art. 34**  
**Affido anziani e disabili**

Per i casi di affido familiare o eterofamiliare di anziani e disabili sono da applicarsi gli stessi criteri di intervento di cui al precedente articolo.

Nel caso in cui si tratti di anziani, ai fini dell'erogazione di un contributo economico alle famiglie affidatarie, si dovrà tenere conto del reddito del soggetto affidato.

**CAPO IX**  
**INTEGRAZIONE DELLE FASCE DEBOLI NEL MONDO DEL LAVORO**

**Art. 35**  
**Destinatari**

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, ex tossicodipendenti, alcoolisti, ex detenuti, soggetti in condizione o a rischio di emarginazione sociale e minori che siano in carico ai Servizi Sociali del Comune e/o Distretto Sociale.

**Art. 36**  
**Competenze**

Il Distretto Sociale gestisce direttamente gli inserimenti riguardanti i soggetti in condizione di emarginazione sociale.

Per tutte le altre categorie di destinatari gli interventi dovranno essere proposti e gestiti dai Servizi A.S.L. preposti, in collaborazione con il Servizio Sociale Distrettuale sulla base di un progetto individualizzato.

## **Art. 37 Interventi**

Gli interventi sono definiti con le seguenti tipologie seguendo i parametri dettati dal P.T.S.S. o da disposizioni di Legge specifiche:

- tirocinio di formazione in situazione,
- borsa lavoro e
- inserimento lavorativo socio assistenziale.

che possono essere integrati da

- Servizio Trasporto e
- Servizio Mensa

Ai soggetti inseriti, tramite progetto individualizzato, nelle suddette tipologie di intervento il Distretto Sociale eroga un incentivo economico mensile nella misura proposta dal Servizio A.S.L. proponente.

Le persone ammesse agli inserimenti lavorativi di cui trattasi vengono assicurate dal Distretto Sociale presso l' I.N.A.I.L. e con polizza R.C..

## **CAPO X INTEGRAZIONI RETTE IN STRUTTURE**

### **Art. 38 Definizione**

Per integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone per le quali non sia sufficiente attivare altre misure che consentano loro di rimanere presso il proprio domicilio e che non siano in grado di provvedere al pagamento della retta.

Il Comune assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica richiesta esclusivamente a seguito di adempimento da parte del richiedente di quanto disposto dal successivo art. 42.

### **Art. 39 Criteri per l'accesso**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi, presenta apposita istanza secondo le modalità di cui all'art. 10 al Servizio Sociale Comunale.

L'ammontare del contributo comunale viene determinato tenendo anche conto di:

- a) modalità integrative di valutazione ai sensi dell'art. 3 del 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000;
- b) partecipazioni economiche da parte di eventuali parenti di cui all'art. 433 del C.C. non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Il Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale, in base ai principi di cui al presente Regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio Sociale Comunale, provvede all'ammissione all'integrazione ed alla eventuale quantificazione della stessa.

**Art. 40**  
**Retta a carico dell'utente**

L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura, con:

- a) l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare anagrafico (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.), integrato da eventuale pensione di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento del richiedente, in rapporto al numero dei componenti il nucleo stesso, sottratta una quota pari al 25% di una pensione minima INPS a titolo di beneficio dell'assistito. L'emolumento rimane così individuato in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento legislativo relativo all'applicazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento nazionale.
- b) il proprio patrimonio immobiliare, fatto salvo il caso in cui l'utente medesimo sia proprietario di un unico immobile nel quale risieda con conviventi anagrafici non proprietari di immobili da almeno un anno.

**CAPO XI**  
**AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

**Art. 41**  
**Requisiti richiesti per l'accesso**

Alle categorie di cittadini di cui al presente articolo, vengono concesse agevolazioni tariffarie per l'utilizzo di trasporti pubblici secondo i seguenti criteri:

| CATEGORIA  |  | CONCESSIONE   |
|--|--|---|
| <b>A</b>   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grandi invalidi del lavoro (con oltre l'80% di invalidità)</li> <li>• Invalidi del lavoro (con oltre il 64% di invalidità)</li> <li>• Vittime del lavoro con invalidità di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria)</li> <li>• Grandi invalidi e mutilati di guerra (con invalidità di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria)</li> <li>• Invalidi civili con invalidità del 100%</li> <li>• Ciechi e loro accompagnatori</li> <li>• Minori handicappati e loro accompagnatori</li> </ul> | Anche con ISEE superiore di cui all'art. 8 | Abbonamento mensile scontato del 50%<br><br>Oppure<br><br>12 corse mensili gratuite         |
| <b>B</b>   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invalidi del lavoro con invalidità dal 30% al 64%)</li> <li>• Invalidi e mutilati di guerra</li> <li>• Invalidi per servizio</li> <li>• Vittime del lavoro con invalidità di 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> cat.</li> <li>• Invalidi civili con invalidità dal 74% al 99%</li> </ul>  | Con ISEE entro il valore di cui all'art. 8 | Abbonamento mensile scontato del 50%<br><br>Oppure<br><br>12 corse mensili scontate del 50% |

## **CAPO XII INTERVENTI IN DEROGA**

### **Art. 42 Interventi in deroga**

- Sono considerati interventi in deroga al presente Regolamento:
- contributi economici, erogati su motivata proposta del servizio competente per territorio Dipartimento di Psichiatria Centro di Salute Mentale aventi finalità terapeutiche;
  - contributi, previsti in favore di famiglie affidatarie, stabiliti con apposito Regolamento;
  - inserimenti in strutture protette, o altri interventi attivati in esecuzione di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, o in caso di valutato pregiudizio dello stato psico-fisico dell'utente.

## **CAPO XIII TUTELA ERARIO COMUNALE**

### **Art. 43 Controllo sulle autocertificazioni**

I controlli previsti dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, saranno effettuati, con cadenza semestrale sul 10% delle istanze accolte nel semestre precedente.

Il campione da verificare sarà individuato con Determinazione Dirigenziale e definito mediante sorteggio curato da apposita commissione; a tal fine sarà istituito un Registro nel quale le domande accolte saranno annotate, ordinate cronologicamente e per numero progressivo.

Potranno essere disposti inoltre controlli in caso di fondato dubbio di dichiarazioni non veritiere.

In tale circostanza il procedimento dovrà essere sospeso per i necessari accertamenti, ai fini dei quali l'interessato potrà spontaneamente produrre documentazioni o certificazioni.

Nel caso in cui all'art. 331 del C.P.P. il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio dovranno inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 44 Recupero dei crediti**

Il Comune adotta tutte le misure necessarie consentite dalla Legge, stragiudiziali e giudiziali per ottenere da parte degli obbligati, loro garanti, eredi o aventi causa il recupero dei crediti derivanti dagli interventi di cui al presente regolamento.

E' ammessa la rateizzazione del debito con sottoscrizione di apposito impegno e con applicazione degli interessi legali a scalare e con previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di una rata.

Il Comune fissa una soglia minima per l'esperimento delle azioni giudiziarie, da adeguarsi ogni anno in base all'indice del costo della vita.

Il Comune, in caso di documentata inesigibilità parziale o totale a seguito dell'esperimento infruttuoso di tutte le azioni utili per il recupero del credito, procede alla radiazione totale o parziale del credito.

Il Comune individua il professionista, legale interno o esterno, cui affidare le procedure di recupero dei crediti vantati.

#### **Art. 45** **Concorso dei parenti e obbligati**

Preliminarmente alla concessione di contributi economici (*fatto salvo per gli interventi straordinari così come definiti dall'art. 13*) e all'integrazione di rette di ospitalità in strutture residenziali, il competente Servizio Sociale Comunale dovrà acquisire apposita autodichiarazione del richiedente la prestazione, comprovante l'esistenza o meno di parenti obbligati ex art. 433 del C.C. nonché la loro disponibilità ad intervenire; dovranno, ove possibile, essere prodotte le attestazioni I.S.E.E. dei medesimi.

### **CAPO XIV** **SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE**

#### **Art. 46** **Obiettivi del S.I.S.A.**

Il Sistema Informativo Socio – Assistenziale si pone l'obiettivo di acquisire dati utili alla costituzione di un osservatorio territoriale che permetta l'analisi della domanda sociale e l'opportunità degli interventi in sede di programmazione, di monitoraggio e di valutazione.

Il S.I.S.A. costituisce una anagrafe degli utenti organizzata per:

- classi di età e sesso;
- composizione del nucleo familiare;
- classi di reddito;
- tipologia di richiesta e di intervento concordato
- presa in carico da parte del servizio;
- durata dell'intervento e propria qualificazione.

I dati aggiornati su apposite schede di rilevazione, contenute in specifico data base posto a disposizione dei Comuni componenti il Distretto, con cadenza trimestrale vengono inviati alla Segreteria Tecnica della Conferenza di Zona, istituita ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. 30/98, che provvede all'inoltro presso l'Osservatorio Sociale Regionale di cui all'art. 7 della L.R. medesima .

I dati contenuti nel S.I.S.A. distrettuale concorrono alla stesura del Piano di Zona.

#### **Art. 47** **Attività di ricerca e studio**

Eventuali attività di ricerca e studio di cui il Distretto sociale richiedesse la necessità possono essere svolte direttamente dai Comuni o in convenzione con Enti o Associazioni qualificate su conforme decisione del Consiglio Distrettuale.

## **CAPO XV PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO**

### **Art. 48 Finalità**

Il Comune di Pietra Ligure, ai sensi della Legge 266/1991 e della Legge 383/2000 e della Legge Regionale 15/1992, riconosce e valorizza l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione di partecipazione, di pluralismo e di solidarietà sociale.

### **Art. 49 Modalità di finanziamento**

Alle organizzazioni di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino alla realizzazione di interventi ed iniziative di promozione e solidarietà sociale, il Comune può erogare finanziamenti finalizzati al sostegno e/o all'affidamento di prestazioni e/o all'acquisizione di servizi ai sensi del D.P.C.M. 30.03.2001.

L'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del Bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'organizzazione ha fruito del contributo, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Per contributi di entità superiore ad € 5.555,00, al rendiconto deve essere allegata copia delle fatture relative alle spese sostenute.

L'erogazione dei contributi finanziari e le modalità di realizzazione dell'affidamento e/o acquisizione delle prestazioni saranno stabilite in specifiche intese tra l'Amministrazione comunale e la organizzazione di volontariato ai sensi del citato D.C.M. del 30.03.2001.

Per quanto non disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati.







---

QUADRO A  
REDDITI AL LORDO DEGLI ONERI  
DEDUCIBILI E DELLE RITENUTE FISCALI

AMMONTARE REDDITI SOGGETTI AD  
I.R.P.E.F. PERCEPITI NELL'ANNO 200  
(precedente alla data della presente dichiarazione)

---

- 1) Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro (specificare categoria) .....
- 2) Pensioni e assegni erogati dall'I.N.P.S. (specificare categoria) .....
- 3) Altre pensioni e integrazioni (specificare categoria) .....
- 4) Pensioni erogate da Stati esteri (specificare stato e categoria) .....
- 5) redditi di lavoro dipendente (specificare il datore di lavoro) .....
- 6) redditi soggetti a tassazione separata (conguagli, liquidazioni ecc.) .....
- 7) redditi di lavoro autonomo (specificare mestiere o professione) .....
- 8) redditi di impresa (specificare tipo di impresa) .....
- 9) redditi da terreni:  
    domenicale (ind. Rendita cat. Riv.) .....
- agrari (ind. Rendita cat. Riv.) .....
- 10) redditi di fabbricati:  
    rendite catastali rivalutate .....
- redditi da locazioni (specificare case, negozi, ecc.) .....
- 11) Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli derivanti da partecipazione a società, ecc. (specificare la natura) .....
- 12) Reddito complessivo parziale quadro A (da n.1 a n.11) .....

---

QUADRO B  
Redditi esenti da imposta, redditi soggetti a ritenute alla  
Fonte, a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

AMMONTARE REDDITI PERCEPITI  
NELL'ANNO 200 .....

---

(precedente alla data della presente dichiarazione)

- 13) Rendite assegno di assistenza personale contin. erogati dall'INAIL .....
- 14) Trattamenti economici di guerra:  
    Pensioni .....
- Assegni .....
- Indennità .....
- 15) Sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale (specificare Ente e categoria) .....
- 16) Assegni e Borse di Studio (specificare ente erogatore) .....

- 17) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, quali gli interessi deriv. Da deposito bancario, obbligazioni titoli pubblici BOT, CCT, ecc. (specificare) .....
- 18) Altri redditi esenti (specificare) .....
- 19) Reddito complessivo parziale quadro B (da n.13 a n.18) .....
- 20) REDDITO COMPLESSIVO (quadro A e B) .....

Che i sottoscritti componenti di fatto del nucleo familiare:

cognome e nome ..... grado parentela -----

cognome e nome ..... grado parentela -----

cognome e nome ..... grado parentela -----

cognome e nome ..... grado parentela -----

- 1) non possiedono redditi propri assoggettabili all'IRPEF
- 2) Possiedono i seguenti redditi assoggettabili all'IRPEF (utilizzare la classificazione dei redditi di cui al punto 5)
- .....
- .....
- .....
- 3) Non beneficiano di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici concessi per le stesse motivazioni per le quali al presente dichiarazione costituisce documento essenziale ovvero di aver percepito la somma di € \_\_\_\_\_ - erogata da \_\_\_\_\_;

Il dichiarante conferma che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le notizie fornite sono complete e veritiere;  
 dichiara inoltre che le informazioni fornite corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione e si impegna a comunicare entro 30 giorni le variazioni della propria situazione reddituale.

Data ..... IL/LA DICHIARANTE .....

(Esente da autentica di firma ai sensi art.3 comma 10 L.127/97 ed esente imposta di bollo ai sensi art.14 Tab. B D.P.R. 642/72.)

Il sottoscritto dichiara il proprio assenso al trattamento dei dati sensibili di cui alla Legge 675/96.

SI NO

Data.....

(firma) .....

## INDICE

|           |  |      |    |
|-----------|--|------|----|
| CAPO I    | FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE  | pag. | 1  |
| Art. 1    | Oggetto del Regolamento  | pag. | 1  |
| Art. 2    | Contenuto  | pag. | 1  |
| Art. 3    | Destinatari  | pag. | 2  |
| Art. 4    | Diritti dei cittadini  | pag. | 2  |
| Art. 5    | Interventi e prestazioni   | pag. | 2  |
| Art. 6    | Modalità di erogazione degli interventi                                    | pag. | 3  |
| CAPO II   | CRITERI DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI                             | pag. | 3  |
| Art. 7    | Determinazione situazione economica  | pag. | 3  |
| Art. 8    | Requisiti per l'accesso agli interventi                                    | pag. | 3  |
| Art. 9    | Caratteristiche degli interventi   | pag. | 3  |
| Art. 10   | Modalità di presentazione della domanda                                    | pag. | 4  |
| Art. 11   | Definizione dei criteri per la determinazione dell'entità degli interventi | pag. | 4  |
| Art. 12   | Motivi di esclusione dalla concessione di contributi economici             | pag. | 4  |
| CAPO III  | INTERVENTI PER SITUAZIONI DI CARATTERE CONTINGENTE E STRAORDINARIO         | pag. | 5  |
| Art. 13   | Definizione  | pag. | 5  |
| Art. 14   | Modalità di concessione degli interventi straordinari                      | pag. | 5  |
| Art. 15   | Emergenza abitativa  | pag. | 5  |
| CAPO IV   | ASSISTENZA DOMICILIARE   | pag. | 6  |
| Art. 16   | Finalità e definizione   | pag. | 6  |
| Art. 17   | Prestazioni  | pag. | 6  |
| Art. 18   | Ammissione al servizio   | pag. | 6  |
| Art. 19   | Criteri di ammissione  | pag. | 7  |
| Art. 20   | Partecipazione al costo del servizio                                       | pag. | 7  |
| Art. 21   | Assistenza Domiciliare Integrata   | pag. | 7  |
| Art. 22   | Assegno Servizi  | pag. | 7  |
| CAPO V    | SERVIZIO DI BUON VICINATO  | pag. | 8  |
| Art. 23   | Finalità   | pag. | 8  |
| Art. 24   | Destinatari dell'intervento  | pag. | 8  |
| Art. 25   | Volontari  | pag. | 9  |
| Art. 26   | Ammissione al Servizio   | pag. | 9  |
| Art. 27   | Rimborso ai volontari  | pag. | 9  |
| CAPO VI   | SERVIZIO DI PASTO CALDO TRASPORTATO  | pag. | 9  |
| Art. 28   | Finalità   | pag. | 9  |
| Art. 29   | Ammissione al Servizio   | pag. | 9  |
| CAPO VII  | SERVIZIO DI TELESOCORSO E DI TELECOMPAGNIA                                 | pag. | 10 |
| Art. 30   | Finalità   | pag. | 10 |
| Art. 31   | Ammissione al Servizio   | pag. | 10 |
| CAPO VIII | AFFIDAMENTO  | pag. | 10 |
| Art. 32   | Affidamento familiare minori   | pag. | 10 |
| Art. 33   | Affidi educativi   | pag. | 11 |
| Art. 34   | Affido anziani e disabili  | pag. | 11 |

|           |  |      |    |
|-----------|--|------|----|
| CAPO IX   | INTEGRAZIONE DELLE FASCE DEBOLI NEL MONDO DEL LAVORO | pag. | 11 |
| Art. 35   | Destinatari  | pag. | 11 |
| Art. 36   | Competenze   | pag. | 11 |
| Art. 37   | Interventi   | pag. | 12 |
| CAPO X    | INTEGRAZIONI RETTE IN STRUTTURE                      | pag. | 12 |
| Art. 38   | Definizione  | pag. | 12 |
| Art. 39   | Criteri per l'accesso                                | pag. | 12 |
| Art. 40   | Retta a carico dell'utente                           | pag. | 13 |
| CAPO XI   | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE                              | pag. | 13 |
| Art. 41   | Requisiti richiesti per l'accesso                    | pag. | 13 |
| CAPO XII  | INTERVENTI IN DEROGA                                 | pag. | 14 |
| Art. 42   | Interventi in deroga                                 | pag. | 14 |
| CAPO XIII | TUTELA ERARIO COMUNALE                               | pag. | 14 |
| Art. 43   | Controllo sulle autocertificazioni                   | pag. | 14 |
| Art. 44   | Recupero dei crediti                                 | pag. | 14 |
| Art. 45   | Concorso di parenti e obbligati                      | pag. | 15 |
| CAPO XIV  | SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE              | pag. | 15 |
| Art. 46   | Obiettivi del S.I.S.A.                               | pag. | 15 |
| Art. 47   | Attività di ricerca                                  | pag. | 15 |
| CAPO XV   | PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO                          | pag. | 16 |
| Art. 48   | Finalità   | pag. | 16 |
| Art. 49   | Modalità di finanziamento                            | pag. | 16 |
| Allegati  |  |      |    |
| A)        | Assistenza Domiciliare                               | pag. | 17 |
| B)        | Modulo istanza                                       | pag. | 18 |